

“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DIDATTICA INTEGRATIVA NONCHÉ’ DI ATTIVITÀ’ DI TIROCINIO GUIDATO AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1¹

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della L. 240/2010 nonché del Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto del codice etico, e del Codice di Comportamento U.M.G., i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro, d'ora in avanti denominata "Università", può conferire incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di tirocinio guidato, di seguito indicate come attività didattiche, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
2. L'attività didattica integrativa è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico riferite al mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di particolari ricerche o studio di alta qualificazione scientifica. L'attività didattica di tirocinio guidato è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze prevalentemente pratiche di tipo specialistico e specificamente ad attività professionali ovvero valutazione di studi e ricerche emerse in ambito professionale.

Art. 2²

Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.
2. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Coordinatori dei Corsi di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento e di altre attività didattiche.
3. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti:

a) contratti a titolo gratuito (art.	23comma 1, L.	240/2010)
b)contratti a titolo oneroso (art.	23comma 1, L.	240/2010)
c) contratti a titolo oneroso (art.	23comma 2, L.	240/2010)
d)contratti a titolo oneroso (art.	23comma 3, L.	240/2010)
4. Per i contratti di cui al comma 3, lettera a) (contratti a titolo gratuito), gli organismi didattici sottopongono le proposte di affidamento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett. r) della L. 240/2010, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per i contratti di insegnamento. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra Università ed Aziende Sanitarie e fatta salva la valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale da parte del Nucleo di Valutazione, le proposte di affidamento di insegnamenti potranno essere formulate secondo le seguenti modalità:

¹ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

² Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 706 del 02/07/2015 e con D.R. n. 251 del 28.03.2017, modificato da ultimo con D.R. n. 844 del 15.07.2020.

- ai Dirigenti medici di II livello potranno essere affidati direttamente contratti di insegnamento;
- ai Dirigenti medici di I livello potranno essere affidati contratti di insegnamento a condizione che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo di specializzazione nella specifica disciplina di insegnamento;
- ai Caposala, per analogia, potranno essere affidati contratti di insegnamento per discipline tecniche e le attività di tirocinio relative ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

5. Per i contratti di cui al comma 3, lettera b) (contratti a titolo oneroso), anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 relativamente ai Professori in quiescenza, gli organismi didattici sottopongono le proposte di affidamento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett.r) L. 240/2010, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per i contratti di insegnamento e successivamente al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo per la definitiva approvazione dei contratti e assegnazione della relativa copertura finanziaria.

6. Per i contratti di cui al comma 3, lettera c) (contratti a titolo oneroso), le proposte di bando per l'affidamento devono essere sottoposte, dagli organismi didattici proponenti, prima al Senato Accademico e poi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, per la definitiva approvazione e l'assegnazione della relativa copertura finanziaria. Tali proposte devono pervenire, di norma, entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

7. Per i contratti di cui al comma 3, lettera d) (contratti a titolo oneroso), le proposte di affidamento relative a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, devono essere formulate al Consiglio d'Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo. Tali proposte devono pervenire, di norma, entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

8. Preliminarmente le strutture didattiche dovranno verificare la possibilità e l'opportunità di ricorrere ai contratti, a titolo oneroso o gratuito, di cui all' art. 23, comma 1, L. 240/2010 nel caso di insegnamenti da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione. Successivamente, le strutture didattiche faranno ricorso agli affidamenti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 240/2010. Tuttavia, le medesime strutture privilegeranno, nel caso di valutazione positiva, il ricorso, nell'ambito di ciascuna categoria, al rinnovo degli incarichi di insegnamento nel rispetto del successivo art. 8.

Art. 3³

Procedure di valutazione comparativa

1. Per i contratti di cui all'art. 2, comma 3 lettera c), la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore.

³ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 321 del 13.04.2015 e con D.R. n. 706 del 02/07/2015, modificato da ultimo con D.R. n. 844 del 15.07.2020 .

2. Il bando di selezione deve prevedere:

- a. la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica, con riferimento al settore scientifico-disciplinare, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate l'impegno orario complessivo ed il numero di CFU corrispondente;
- b. l'anno accademico di riferimento;
- c. la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
- d. l'ammontare del compenso previsto secondo le modalità previste all'art. 5;
- e. le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
- f. la necessaria indicazione, nella domanda dei candidati, dell'indirizzo email (PEC e non PEC) al quale ricevere le comunicazioni, inclusa la proposta contrattuale in caso di stipula in modalità telematica.
- g. i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati secondo quanto previsto al comma 7;
- h. le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge;
- i. L'indicazione della modalità di stipula del contratto di conferimento dell'attività didattica, anche avvalendosi delle modalità telematiche, con scambio di proposta ed accettazione del contratto entro un determinato periodo, pena la decadenza dall'incarico stesso e la possibilità di avviare lo scorrimento di graduatoria.

3. Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell'Università, in area pubblica nonché nella relativa sezione dell'“Amministrazione Trasparente”.

4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche potranno venir ridotti fino a sette.

5. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente.

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso almeno un docente di prima o seconda fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del Settore Concorsuale o, in mancanza, del Macro-settore di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

6 bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente punto 6 del presente articolo, in mancanza di docenti del Macrosettore di riferimento dell'insegnamento oggetto del bando, la Commissione può essere composta da tre esperti indicati tra il personale docente dell'Ateneo che afferisce alla struttura didattica che ha proposto la procedura comparativa per l'affidamento, a titolo oneroso, dell'insegnamento.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi dall'Ateneo ed in via di espletamento.

7. Per la graduatoria di merito, fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione del curriculum; fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione dei titoli scientifici e fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all'esperienza didattica precedente. Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010.

8. Gli atti relativi alla procedura di selezione sono approvati dal Direttore Generale. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.

9. Il candidato primo in graduatoria dovrà sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione da parte dell'Area Risorse Umane. Il decorso inutile del suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al contratto.

10. Il candidato vincitore che rinunci al contratto stesso, senza che vengano adottati particolari motivi che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.

Art. 4⁴

Oggetto del contratto

1. I contratti sono stipulati dal Rettore.
2. Il contratto dovrà prevedere :
 - a) L'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) L'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore, del numero di CFU;
 - c) Le modalità indicate per la verifica delle attività;
 - d) L'importo del contratto, al lordo delle ritenute di legge.
 - e) L'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento che, richiamato anche nel contratto, ne costituisce parte integrante.

Per la stipula del contratto l'Ateneo potrà anche avvalersi delle modalità telematiche ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e dell'art. 1326, 1 c, del C.C., per il quale il requisito di forma potrà, pertanto, essere assolto anche quando il contratto risulta da più dichiarazioni distinte, scambio di proposta e accettazione mediante comunicazioni email.

Art. 5⁵

Compenso e modalità di pagamento

I corrispettivi per le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono di seguito riportati:

TIPOLOGIA INSEGNAMENTI	COMPENSI
------------------------	----------

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

⁵ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 321 del 13.04.2015 e con D.R. n. 706 del 02/07/2015.

Insegnamenti affidati ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 240/2010.	100 euro per ciascuna ora
Attività di insegnamento (anche integrativa) affidate ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 240/2010.	Da 25,00 euro fino a 50,00 euro per ciascuna ora
Attività di insegnamento (anche integrativa) affidate ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge 240/2010.	Compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di una valutazione del curriculum vitae e dei parametri europei universitari.

Art. 6⁶ **Incompatibilità**

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - A coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. c della l. 240/10;
 - A Professori di I e II e fascia e Ricercatori in servizio;
 - Dottorandi presso il nostro Ateneo ad eccezione degli incarichi di didattica integrativa nel limite di 40 ore per ogni anno accademico*;
 - Assegnisti di ricerca presso il nostro Ateneo;
 - Ricercatori presso il CNR con cui l'Ateneo ha in corso convenzioni.
2. I titolari di incarichi di insegnamento si impegnano a non svolgere, per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università.
- ~~3-~~ Il numero massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questi limiti potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli Organi Collegiali, valutata la numerosità degli insegnamenti previsti per un determinato SSD con carenza di docenti in servizio incardinati presso il medesimo SSD, su richiesta delle Strutture Didattiche, possono derogare il limite di cui al comma precedente fino ad un max di 140 h.

Art. 7⁷ **Diritti e doveri dei soggetti incaricati**

1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica competente, i titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre:

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 321 del 13.04.2015, con D.R. n. 1098 del 03/11/2015 e con D.R. n. 251 del 28.03.2017, modificato da ultimo con D.R. n.952 del 11.08.2020

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

- far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento;
 - seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
 - svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.
2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle riunioni interne stabilite dalle strutture didattiche competenti.
3. I titolari di incarichi di insegnamento si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse. I registri, alla fine dell'anno accademico, dovranno essere consegnati alla Scuola o ai Dipartimenti non coordinati da scuole che hanno richiesto i bandi.
- I registri dovranno essere accompagnati da una autocertificazione del docente incaricato nella quale si dovrà riepilogare anche il numero delle ore di attività didattica svolte.
4. Sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università e del Codice di Comportamento U.M.G..
5. Successivamente alla consegna dei registri ed autocertificazione da parte dei docenti titolari del contratto, nonché allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, le strutture didattiche dovranno tempestivamente predisporre e trasmettere ai competenti uffici dell'Ateneo, le relative attestazioni di svolgimento delle attività dedotte nei rispettivi contratti, al fine di consentire il pagamento del compenso spettante.

Art. 8⁸

Durata, valutazione e rinnovo

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, una valutazione negativa sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.
3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta contrattuale effettuata dall'Area Risorse Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al rinnovo.
4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali cause che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.

Art. 9⁹

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

Risoluzione del rapporto

1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - Violazione del Codice di Comportamento U.M.G..
2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.
2. Agli incarichi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le norme previste dai previgenti regolamenti in materia.

Emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014.